

LE MADRI COSTITUENTI

2 giugno 1946: le donne italiane votano!

Alla votazione simultanea per il Referendum istituzionale tra monarchia e repubblica e per le elezioni all'Assemblea costituente, la presenza delle elettrici fu altissima. Quella fu una giornata importante per tutta l'Italia e, soprattutto, per le donne italiane che per la prima volta potevano non solo ascoltare, ma anche partecipare.

"Le schede che ci arrivano a casa e ci invitano a compiere il nostro dovere hanno un'autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose della tessera del pane stringiamo le schede come biglietti d'amore. Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di donne timorose di stancarsi nelle lunghe file davanti ai seggi. E molte tasche gonfie per il pacchetto della colazione. Le conversazioni che nascono tra uomo e donna hanno un tono diverso, alla pari".

Anna Garofalo, giornalista, nel 1946



21 donne su 226 furono elette alla Costituente godendo per la prima volta in Italia dell'elettorato attivo e passivo.

Ci piace ricordare i loro nomi. Sono le **Madri della Costituente**.

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| BEI CIUFOLI ADELE | BIANCHI BIANCA | BIANCHINI LAURA |
| CONCI ELISABETTA | DELLI CASTELLI FILOMENA | DE UNTERRICHTER JERVOLINO MARIA |
| FEDERICI AGAMEN MARIA | GALLICO SPANO NADIA | GOTELLI ANGELA |
| GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA | IOTTI LEONILDE | MATTEI TERESA |
| MERLIN ANGELA | MINELLA MOLINARI ANGIOLA | MONTAGNANA TOGLIATTI RITA |
| NICOTERA FIORINI MARIA | NOCE LONGO TERESA | PENNA BUSCAMI OTTAVIA |
| POLLASTRINI ELETTRA | ROSSI MARIA MADDALENA | TITOMANLIO VITTORIA |

EXCURSUS STORICO DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA RELATIVA ALLE DONNE

● **1900** –prime aggregazioni femminili. Inizia il cammino delle donne italiane per la conquista del diritto al voto.

● **L. 19 giugno 1902 n. 242 sul lavoro delle donne e dei fanciulli** (Legge Carcano)

Tutela il lavoro delle donne e dei fanciulli, vieta alle donne e ai minori i lavori sotterranei, i turni superiori a 12h e alle madri di tornare al lavoro prima che sia trascorso un mese dal parto.

● **L. 10 novembre 1907 n. 816 “Testo Unico sul lavoro delle Donne e dei fanciulli”-**

Impone il divieto al lavoro notturno delle donne di qualsiasi età.

● **L. 17 luglio 1919 n.1176 “Norme circa la capacità giuridica della donna”**

Cancella l'autorizzazione maritale (obbligo legale per le donne, anche maggiorenni, di sottostare all'autorizzazione del marito per decidere su come impiegare i propri soldi o le scelte sulla educazione dei figli) e ammette le donne ad esercitare tutte le professioni, escluse quelle che «implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato».

● **Regio Decreto 6 maggio 1923 n. 1054** (Riforma Gentile)

Proibisce alle donne la direzione delle scuole medie e secondarie.

● **L. 10 dicembre 1925, n. 2277**

Viene istituita l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI).

● **Regio Decreto 9 dicembre 1926 n. 2480**

Proibisce alle donne l'insegnamento della storia, della filosofia e dell'economia nelle scuole secondarie.

● **Decreto 20 gennaio 1927**

I salari femminili vengono dimezzati rispetto ai corrispondenti maschili.

● **Regio Decreto 28 novembre 1933 n.1554 “Norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato”**

Vengono autorizzati concorsi per pubblici impieghi dai quali sono escluse o limitate le assunzioni di personale femminile.

● **Regio Decreto 7 agosto 1936 n. 1720**

Sono individuati i lavori che donne e fanciulli possono o non possono svolgere.

● **D. luogotenenziale 1 febbraio 1945 n.23 “Estensione alle donne del diritto di voto”**

Viene sancito il principio del suffragio universale.

● **D. luogotenenziale 10 marzo 1946 n.74 “Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente”**

Sono ammessi a votare tutti i cittadini, all'art. 7 viene prevista l'eleggibilità delle donne.

● **Costituzione della Repubblica Italiana (1948)**

Principi Fondamentali Art. 3 – “Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso...”

Titolo III. Rapporti economici Art. 37 – “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione”

● **L. 26 agosto 1950 n. 860 “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri”** (Legge Noce). Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità le donne hanno diritto al salario; da qui la consuetudine di inserire nei contratti individuali di lavoro la cosiddetta **clausola di nubilato** o procedere al licenziamento immediato della lavoratrice in caso di matrimonio. Nello stesso anno viene approvata la **L. n. 986** che proibisce il licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti e puerpere.

● **L. 22 maggio 1956 n. 741 “Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni 100,101,102 adottate a Ginevra dalla 34ª e dalla 35ª sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro”**

Vengono sancite: la parità di retribuzione tra uomo e donna.

● **L. 27 dicembre 1956 n. 1441 “Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei tribunali per i minorenni”**

Viene definita la quota massima di presenza femminile. Nel 1952, a Roma, trecento donne erano già state iscritte nelle giurie popolari, ma immediatamente cancellate a causa della “strutturale insanabilità emotiva femminile”.

● **L. 20 febbraio 1958 n. 75 “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”** (legge Merlin)

Vengono chiuse le case di prostituzione.

● **L. 2 aprile 1958 n. 339 “Per la tutela del rapporto di lavoro domestico”**

Sono estese alle lavoratrici domestiche garanzie economiche e giuridiche. Successivamente con L. 877/1973 verrà normato il lavoro a domicilio.

● **L. 7 dicembre 1959 n. 1083 “Costituzione di un Corpo di polizia femminile”**

Alle donne vengono assegnate il compito di occuparsi di tematiche come la protezione della donna e la tutela dei minori. Con la **L. n. 121 del 1 aprile 1981**, finalmente il personale del Corpo di polizia femminile verrà pienamente integrato nella Polizia di Stato.

● **L. 9 gennaio 1963 n. 7 “Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950 n.860 “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri”**”

Viene stabilita la nullità dei licenziamenti a causa di matrimonio ed il risarcimento della retribuzione globale fino al reintegro.

● **L. 9 febbraio 1963 n.66 “Ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni”**

Viene sancita l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni senza distinzione di carriere né limitazioni di grado, compresa la Magistratura.

- **L. 23 novembre 1966 n. 1173 “Adesione alla Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione”**
- **L. 18 marzo 1968 n. 444 “Ordinamento della Scuola materna statale”**
- **Corte Costituzionale – Sentenze 19 dicembre 1968 n. 121 e 3 dicembre 1969 n. 147**

La Corte Costituzionale dichiara finalmente l'abrogazione di tutto l'art. 559 C.P. sull'adulterio femminile. Fino ad allora la moglie adultera e il correo erano puniti con la reclusione fino ad un anno, mentre non era prevista nessuna pena per il marito adultero.

- **L. 1 dicembre 1970 n.898 – “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”**

Viene introdotto in Italia il divorzio, introducendo norme a tutela dei figli minori e/o del coniuge più debole. Nel maggio 1974 gli italiani furono chiamati a votare un **referendum abrogativo della legge**, detto **referendum sul divorzio**. La percentuale dei “no” raggiunse poco più del 59% dei voti.

- **L. 6 dicembre 1971 n. 1044 “Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”**

Viene riconosciuto il valore sociale dell'assistenza negli asili nido ai bambini da 0 a tre anni, anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro.

- **L. 30 dicembre 1971 n.1204 “Tutela delle lavoratrici madri”**

La maternità è un valore sociale e non solo individuale. Viene disposto il divieto di licenziamento in gravidanza, l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità della durata complessiva di cinque mesi, la corresponsione di un'indennità dell'80% della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria e l'astensione dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai tre anni.

- **L. 19 maggio 1975, n.151 “Riforma del diritto di famiglia”.**

Si riconosce parità giuridica tra i coniugi e viene attribuita ad entrambi la patria potestà sui figli minori, vige l'obbligo reciproco alla fedeltà, l'assistenza morale e materiale, si istituzionalizza il regime patrimoniale della comunione dei beni tra i coniugi, viene abolito l'istituto della dote e riconosciuto alla donna il diritto alla conservazione del proprio cognome.

- **L. 29 luglio 1975, n. 405 “Istituzione dei consultori familiari”**

Sono istituiti i punti di riferimento socio-sanitario e psico-medico-sociale per la popolazione, con compiti di prevenzione e intervento riguardo ai problemi di coppia e di famiglia, in particolare per la regolazione delle nascite e assicurare la somministrazione di farmaci contraccettivi. Fino al 1971 la legislazione vigente puniva la propaganda anticoncezionale.

- **L. 9 dicembre 1977 n. 903 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”**

E' sancito il principio della parità fra uomini e donne in materia di lavoro. Il padre, in sostituzione della madre lavoratrice, o in caso di esclusivo affidamento dei figli, può godere del diritto di assentarsi dal lavoro con il medesimo trattamento economico previsto per la madre.

- **L. 22 maggio 1978 n. 194 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”**

E' la legge cosiddetta sull'aborto. In base agli artt. dal 546 al 551 del Codice Penale, la donna che si procurava l'aborto era punita con la reclusione da uno a quattro anni. La L. 194 debella l'aborto clandestino,

introduce la possibilità dell'interruzione legale della maternità nelle strutture pubbliche, propone l'educazione sessuale nelle scuole e l'attuazione di una politica per la diffusione della contraccezione. Il successivo referendum abrogativo del 1981 non avrà successo (32% favorevoli all'abrogazione contro il 68% contrari).

● **L. 5 agosto 1981 n. 442 "Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore"**

Sono abrogate le disposizioni degli artt. 544 e 587 del Codice Penale sul delitto d'onore compiuto nei riguardi di moglie, figlie, sorelle e sul matrimonio riparatore.

● **Sentenza Corte Costituzionale 9 febbraio 1983 n.30.**

La sentenza stabilisce la parità tra padri e madri circa i congedi dal lavoro per accudire i figli.

● **L. 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro"**

Sono introdotte le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, detta anche delle "pari opportunità", ossia dei meccanismi (part-time, orario flessibile, attivazione di strutture quali gli asili nido) che tentano di garantire una parità effettiva uomo-donna nel lavoro.

● **L. 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", modificata nel 2010.**

Al lavoratore è consentito di fruire di giorni di congedo mensili, destinati alla assistenza di parenti ed affini portatori di handicap.

● **L. 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditorialità femminile"**

E' promossa l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, attraverso la creazione di forme associative, la formazione professionale e l'accesso al credito per quelle imprese che sono a conduzione femminile o prevalentemente femminile. E' istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo della imprenditoria femminile e un comitato per l'imprenditoria femminile con compiti di indirizzo e programmazione.

● **L. 25 marzo 1993, n. 81 "Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"**

E' previsto che nelle liste dei candidati per l'elezione diretta degli Enti locali, nessuno dei due sessi possa, di norma, essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. La Corte costituzionale nel 1995 abroga alcune norme, come quella che prevedeva che il 30% dei candidati nelle liste per le elezioni amministrative fossero donne. Con la L. **277/96** si prevede poi che l'ordine di presentazione dei candidati venga alternato tra maschi e femmine. La legge, ripresa per le elezioni europee del 2014 (in via transitoria) andrà a regime a partire dal 2019, prevedendo che le preferenze saranno annullate se le liste non saranno composte al 50% donne e uomini, con alternanza nell'ordine di presentazione nella testa della lista.

● **L. 15 febbraio 1996, n. 66 "Norme contro la violenza sessuale"**

Viene tutelata l'integrità fisica e psichica dei soggetti esposti ad aggressioni e violenze definendoli "atti sessuali" e includendo anche i casi in cui non vi sia stato un contatto fisico tra vittima e aggressore. Sono inasprite le pene, disponendo lo spostamento dei delitti sessuali all'interno del codice penale, catalogandoli da "delitti contro la morale pubblica ed il buoncostume" a "delitti contro la persona". A questa normativa faranno seguito più di dieci anni dopo numerosi interventi legislativi: L. **154/2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"**; L. **38/2009 "Conversione in legge DL 23/2/2009 n. 11 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"**; L. 27 giugno 2013 n.77 "Ratifica ed

esecuzione Convenzione del Consiglio d'Europa sulla **prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica** (Istanbul l'11/5/2011); Dlgs 14 agosto **2013 n.93** “Disposizioni urgenti in materia di **sicurezza e per il contrasto della violenza di genere**”, (cd. Legge sul femminicidio) convertito con modificazioni dalla L.119/2013, del Dlgs 14 agosto **2013, n. 93**, recante **disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere**”.

- **L. 23 dicembre 1998 n. 448 “Misure di Finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.**

Si definisce l'entità dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e viene introdotto l'assegno di maternità.

- **Dlgs 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"**

E' previsto il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica.

- **Dlgs n. 61 del 25 febbraio 2000 “Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”**

E' il Testo Unico Sul Part-Time e viene introdotto il principio di ‘non discriminazione’ per il lavoratore e la lavoratrice a tempo parziale.

- **L. 8 marzo 2000 n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”**

Viene promosso l'equilibrio tra tempi di lavoro, cura, formazione, relazione e le famiglie.

- **Dlgs n. 196 del 23 maggio 2000 “Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47, della L. 17 maggio 1999, n. 144”**

Vengono ridefinite e potenziate le funzioni, il regime giuridico e gli strumenti delle/i Consigliere di parità. Sono introdotti i Piani Triennali di Azioni Positive nelle Pubbliche Amministrazioni.

- **Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”**

E' ordinata tutta la materia a tutela della maternità e paternità.

- **L. 4 aprile 2001 n. 154 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"**

In ambito penale, viene previsto l'allontanamento dalla casa familiare del soggetto violento (art. 282 bis c.p.p.), il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima e l'obbligo di versare un assegno periodico a favore dei familiari conviventi; in ambito civile (artt. 342 bis e ter) è introdotto l'ordine di protezione contro gli abusi familiari, prevedendo il sostegno e l'accoglienza delle donne e dei minori nei centri di accoglienza, dei centri di mediazione familiare, dei servizi sociali.

- **D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia” modificato dal DL 24 giugno 2014 n.90 convertito in L. 11 agosto 2014 n.114, Condizioni per l'ammissione al “gratuito” patrocinio**

- **L. 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro"**

E' la cd. Legge Biagi di riforma del mercato del lavoro e prevede nuove tipologie contrattuali idonee a favorire tra l'altro l'incremento del tasso di partecipazione al mercato del lavoro delle donne introducendo nuove figure più flessibili e nello stesso tempo più precarie.

● **L. costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 "Modifica dell'art.51 della Costituzione"**

L'art. 51, primo comma, della Costituzione «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza.

● **Finanziaria 2003 Art. 91 – "Asili nido nei posti di lavoro"**

Viene istituito per il 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo-nido e micro-nidi.

● **L. 8 aprile 2004, n. 90, "Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004"**

L'art. 3 prescrive che le liste circoscrizionali, aventi un medesimo contrassegno, debbano essere formate in modo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Attualmente sono scaduti i dieci anni di vigenza delle quote di lista. In compenso a ridosso delle Elezioni europee del 2014, è stata inserita nella normativa la doppia preferenza di genere.

● **Dlgs 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" a norma dell'articolo 6 della L. 28 Novembre 2005 n. 246**

Vengono definite le disposizioni generali per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna.

● **Direttiva 23 maggio 2007 "Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" cd. Nicolais-Pollastrini**

La Direttiva propone una serie di azioni da porre in essere per conseguire la reale "Parità" in materia di Pubblico Impiego.

● **27 febbraio 2008 Schema di Dlgs attuativo della direttiva 2006/54/CE relativa al principio di pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e pubblico impiego (v. Dlgs 25 gennaio 2010 n.5)**

E' ampliato l'ambito delle misure di promozione e tutela della parità di trattamento tra uomo e donna in tema di lavoro per coordinarle alle nozioni comunitarie.

● **Dlgs 15 maggio 2008 n.81 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (aggiornato al 15.10.2010)**

Recepisce l'Accordo europeo sullo stress lavoro correlato e impone che la valutazione dei rischi sia condotta in un'ottica che tenga conto dei nuovi fattori di rischio, tra cui il genere.

● **Dlgs 23 febbraio 2009 n.11 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori". Convertito in legge dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 [Legge sullo stalking].**

E' introdotto il reato di atti persecutori (c.d. stalking) e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

● **L. 18 giugno 2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"**

Dal Fondo per le politiche della famiglia è destinata, annualmente, una quota per erogare contributi in favore di datori di lavoro pubblici e privati che attuino progetti di azioni positive per consentire forme di flessibilità di

orario in entrata ed uscita, organizzazione del lavoro, part-time reversibile, telelavoro e sistemi innovativi per la valutazione delle prestazioni e dei risultati, programmi volti a favorire il reinserimento dei lavoratori dopo periodo di congedo parentale e per tutti quei progetti volti all’armonizzazione dei tempi delle città. Particolare priorità ai progetti destinati ai dipendenti con figli minori disabili o non autosufficienti.

● **Lettera Circolare C/16 novembre 2009 Min. Lavoro, Salute, Politiche sociali relativa ai riposi giornalieri al padre**

E’ stabilito che i riposi giornalieri del padre spettano anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo qualora questa sia nell’impossibilità di accudire il figlio.

● **DLgs 25 gennaio 2010 n.5 “Attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle Pari Opportunità e della Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego rifusione)**

E’ sancito il divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne in tutte le politiche e attività. E’ istituito un Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità presso il Ministero del Lavoro.

● **Legge 23 novembre 2012, n. 215 “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”**

E’ promosso il riequilibrio delle rappresentanze di genere attraverso il meccanismo della quota di lista e della doppia preferenza di genere..

● **L. 27 giugno 2013, n. 77, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, (Istanbul l'11 maggio 2011).**

E’ la legge sul cd. femminicidio”.

● **DL 14 agosto 2013, n. 93, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.**

● **Dlgs 17 dicembre 2013 n.154 “Modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e al di fuori del matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi” (in attuazione dell’art. 2 L. 10/12/2012 n. 219)**

Viene modificata la nozione di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale” e modificate le norme di diritto internazionale per prevedere l’attuazione del principio di unicità dello stato di figlio, anche adottivo.